



Termine di referendum: 10 ottobre 2019

Decreto federale

che approva il Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore)

del 21 giugno 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2017²,
decreta:

Art. 1

¹ Il Trattato di Marrakech del 27 giugno 2013³ volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

¹ RS 101

² FF 2018 505

³ RS ...; FF 2018 625

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2019

Il presidente: Jean-René Fournier
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 2 luglio 2019⁴

Termine di referendum: 10 ottobre 2019

⁴ FF 2019 3827

Allegato
(art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 9 ottobre 1992⁵ sul diritto d'autore è modificata come segue:

Art. 24c Utilizzazione da parte di disabili

¹ Un'opera può essere riprodotta, messa in circolazione e messa a disposizione in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione dell'opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.

² Le riproduzioni secondo il capoverso 1 possono essere allestite, messe in circolazione e messe a disposizione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.

³ Le riproduzioni secondo il capoverso 1 e quelle allestite in virtù di una limitazione legale del diritto d'autore prevista in un altro Paese possono essere importate o esportate se:

- a. sono utilizzate esclusivamente da persone disabili; e
- b. sono state ottenute da un'organizzazione senza scopo di lucro che contempla tra le sue attività principali la fornitura ai disabili di servizi di insegnamento, formazione pedagogica, lettura adattiva o accesso all'informazione.

⁴ L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di un'opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell'allestimento di singoli esemplari.

⁵ Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.

⁵ RS 231.1

Approvazione del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore). DF

FF 2019